



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO : SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO : Lavoro – DPG007
UFFICIO : Alternanza Scuola Lavoro
dpg007@pec.regione.abruzzo.it
Via Passolanciano 75 – 65100 PESCARA
Tel.0857672346 – 2340 - 2375

Prot. n. RA/.....del.....

**Ai Soggetti promotori
e Soggetti ospitanti
tirocini extracurriculari
nella Regione Abruzzo
(mediante pubblicazione su siti
istituzionali:
selfi.regione.abruzzo.it
www.regione.abruzzo.it)**

**OGGETTO: Note di approfondimento e prime indicazioni operative in materia tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo (D.G.R. n. 112/2018)**

Al fine di assicurare una più agevole, chiara e uniforme applicazione della disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari su tutto il territorio regionale, anche alla luce delle diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti finora pervenute, con la presente circolare si forniscono le seguenti informazioni e chiarimenti in ordine alla disciplina regionale di riferimento (D.G.R. n. 112 in data 22.02.2018).

Si informa, innanzitutto, che è apparso utile predisporre un sistema integrato di faq ed alcune note di approfondimento ed indicazioni operative, anche alla luce delle recenti decisioni assunte nell'ambito del Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni su taluni aspetti delle Linee guida nazionali in materia di tirocini.

Sul sito selfi.regione.abruzzo.it, alla sezione “Lavoro”, sottosezione “Tirocini” saranno quindi pubblicate le faq in materia di tirocini extracurriculari. Le faq saranno oggetto di costante aggiornamento sulla base delle ulteriori esigenze in fase di attuazione o dei nuovi indirizzi/orientamenti ed interpretazioni che dovessero emergere.

Di seguito, invece, si forniscono alcune note di approfondimento e prime indicazioni operative, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SULLE CONVENZIONI.

In aderenza alla normativa statale in materia di imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.), particolare attenzione sarà posta dalle Amministrazioni competenti nell'attività di controllo sul regolare assolvimento dell'imposta di bollo sulle convenzioni dei tirocini extracurricolari stipulate a partire dalla data successiva a quella dell'atto di approvazione del presente documento.

Le convenzioni, pertanto, devono essere assoggettate alla vigente imposta di bollo di € 16,00 (ogni foglio composto da 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe). Il modello di convenzione attualmente predisposto dalla Regione e pubblicato in versione editabile, dovrà essere quindi compilato ed adattato alle citate disposizioni che stabiliscono il numero massimo di facciate e di righe, ai fini dell'apposizione di ogni singola marca da bollo.

Restano escluse dall'apposizione della marca da bollo il piano formativo individuale (PFI) e l'allegato alla convenzione contenente l'autodichiarazione che devono rendere i soggetti ospitanti.

Sono esenti dall'apposizione della marca da bollo le convenzioni stipulate tra soggetto promotore e soggetto ospitante qualora siano entrambi previsti dall'art.16 del Dpr 642/72.

Se una delle parti della convenzione è l'Università, la convenzione è assoggettata alla marca da bollo e non opera l'esenzione ex art.16 all. B del Dpr 642/72.

Se il soggetto ospitante è esente dalla imposta di bollo in virtù di norme speciali (ad es. i casi previsti dall'art. 27 all. B del Dpr 642/72), dovrà essere riportato nella convenzione il riferimento normativo che dispone l'esenzione. Di norma la marca da bollo è a carico del soggetto ospitante.

2. ETA' MINIMA PER ATTIVAZIONE TIROCINI

La disciplina regionale in materia di tirocini non può eludere o risultare in contrasto con la normativa statale in materia di istruzione obbligatoria.

Si possono, pertanto, attivare tirocini in favore di minori che abbiano almeno 16 anni, solo a condizione però che siano contemporaneamente anche "studenti", cioè stiano regolarmente frequentando un percorso di istruzione professionale o scolastica. Infatti, ai sensi della vigente normativa statale (Legge n. 144 del 17/5/1999 art. 68, DM 22 agosto 2007, n. 139 e L. 27 dicembre 2006, n. 296) l'istruzione è obbligatoria (c.d. obbligo scolastico e/o di istruzione) per 10 anni e comprende il primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo. Tale obbligo riguarda dunque la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo scolastico si collocano, altresì, nell'ambito del c.d. "*diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*" (L. n. 53/2003 e successivi decreti attuativi, D.lgs 76/2005), in quanto assolto l'obbligo scolastico (10 anni) i giovani devono espletare il diritto-dovere d'istruzione e formazione, ossia devono "formarsi" per almeno 12 anni (dunque, 10 anni obbligo scolastico + 2) o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale e/o titolo di studio entro il 18° anno di età.

Ai fini, pertanto, dell'attivazione del tirocinio, il Soggetto promotore dovrà acquisire il certificato rilasciato dall'istituzione scolastica o formativa, al quale il ragazzo è iscritto.

Nel caso in cui il tirocinante sia un minore, il progetto formativo individuale è sottoscritto anche da parte di chi ha la rappresentanza legale.

3. TIROCINI EXTRACURRICOLARI PER PROFESSIONI ORDINISTICHE O REGOLAMENTATE.

Le professioni ordinistiche, più note come "libere professioni", sono definite dall'articolo 2229 del Codice civile ("*Esercizio delle professioni intellettuali*"), per l'esercizio delle quali

è obbligatorio essere iscritti in albi tenuti da Ordini o Collegi, ai sensi di quanto indicato nel D.P.R. n. 137 del 2012 (Regolamento recante la riforma degli Ordini professionali).

Si definiscono, invece, **regolamentate** le professioni per le quali l'accesso e l'esercizio dell'attività sono disciplinate da apposita normativa statale e/o regionale, che definisce il percorso formativo propedeutico al conseguimento del titolo necessario per esercitare la specifica professione (es: Acconciatore).

L'art. 8, comma 6, delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 112/2018, stabilisce che **«non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione»**. Essa istituisce un limite rispetto all'oggetto dei tirocini attivabili in favore di 'professionisti abilitati' o 'qualificati all'esercizio di professioni regolamentate'. Il limite non riguarda il profilo soggettivo bensì quello oggettivo: infatti, non appare in discussione la possibilità di attivare tirocini in favore di 'professionisti abilitati' o 'qualificati', quanto invece l'oggetto del piano formativo che non può prevedere le 'attività tipiche ovvero riservate alla professione'. Di conseguenza, le Linee Guida non costituiscono un limite invalicabile all'ammissione al tirocinio di tali soggetti (soggetti abilitati, professionisti abilitati e iscritti a un albo, ecc.). Tuttavia, poiché in questi casi il rischio di 'abusi' dello strumento formativo è potenzialmente alto, al fine di evitare un uso distorto dell'istituto nei casi appena evidenziati, il Soggetto promotore, a cui spetta il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza formativa, dovrà operare un'attenta ed approfondita valutazione preventiva circa le attività oggetto di tirocinio, valutare la congrua durata del tirocinio in rapporto alle stesse attività da svolgere. Deve, inoltre, garantire ogni opportuna, costante e documentata attività di monitoraggio e controllo, tramite anche il proprio tutor, affinché le attività formative svolte dal tirocinante risultino quelle effettivamente indicate nel Progetto Formativo Individuale (PFI), anche per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 19 delle linee guida regionali.

4. PERIODI DI SOSPENSIONE TIROCINI

Con riferimento ai periodi di sospensione, di cui all'art. 4, comma 4, delle Linee guida regionali, ultimo paragrafo, si sono evidenziate alcune problematiche applicative. Quando i periodi di chiusura aziendale sono inferiori a 15 giorni questi non possono essere computati come periodi di sospensione pur essendo stati stabiliti dall'azienda. Ciò potrebbe avere effetti sulla corresponsione dell'indennità che potrebbe essere soggetta a decurtazione a fronte di assenze non correlate alla volontà del tirocinante.

La soluzione più opportuna, concordata anche in sede di Coordinamento tecnico delle Regioni, sembra quella di non tenere proprio in considerazione i periodi di chiusura aziendale inferiori a 15 giorni e non procedendo quindi al conteggio dei medesimi. In pratica, per periodi inferiori a 15 giorni, non si procede con l'attivazione della sospensione, ma non saranno comunque computati ai fini della percentuale di presenze che il tirocinante è chiamato ad assicurare.

5. SOGGETTI PROMOTORI E SOGGETTI OSPITANTI

Le linee guida regionali dispongono che il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante. Tale previsione appare particolarmente problematica nel caso dei Centri per l'Impiego (CPI) che dal 1 luglio 2018 sono stati incardinati direttamente in qualità di uffici di molte amministrazioni regionali. Dunque, laddove si presentasse l'opportunità che un CPI promuova un tirocinio in una delle strutture della propria amministrazione di appartenenza, si verificherebbe, di fatto, una identità tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

I casi di sovrapposizione dei ruoli riguardano, in generale le strutture amministrative complesse come le ASL o le Università laddove, ad esempio, le facoltà/dipartimenti di Medicina intendano promuovere tirocini ospitati all'interno degli ospedali di riferimento. Nella fattispecie, il principio generale va preservato verificando che, anche per le amministrazioni pubbliche complesse, il soggetto promotore e il soggetto ospitante presentino strutture amministrative e finanziarie distinte. Si ritiene, poi, opportuno consentire ai CPI, in virtù del loro importante ruolo di soggetti promotori pubblici, di avviare tirocini ospitati nelle altre strutture della medesima amministrazione di appartenenza.

6. COMPETENZE DEL TUTOR DIDATTICO DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il tutor del Soggetto promotore deve essere in possesso di competenze atte a garantire il regolare svolgimento dell'esperienza di tirocinio formativo. Ha conoscenze di base e generali dell'organizzazione del lavoro e della formazione all'interno dell'impresa. Ha conoscenze delle caratteristiche e dell'articolazione di una progettazione formativa ed è in grado di curare, in particolare, le attività di coprogettazione (unitamente al tutor aziendale) e valutazione del progetto formativo individuale (PFI), agevolando la stesura dello stesso, assicurando che siano correttamente esplicitate le attività e gli obiettivi formativi dell'esperienza. È in grado, quindi, di descrivere le competenze del profilo professionale e delle aree di attività (ADA) che il tirocinante andrà a svolgere e di preparare e condurre le relazioni con lo stesso tirocinante e con il tutor aziendale, gestendo le dinamiche relazionali in funzione delle caratteristiche della situazione e degli obiettivi da raggiungere. È in grado di definire un'attività periodica di verifica e controllo *in itinere* dell'esperienza formativa, di predisporre un sistema di rilevazione e raccolta informazioni che consenta di definire e confermare la valenza formativa del tirocinio e la congruità del periodo formativo rispetto agli obiettivi. Al termine del tirocinio redige, unitamente al tutor del soggetto ospitante, il "*Dossier individuale*". Espleta o verifica tutti gli adempimenti amministrativi, burocratici ed assicurativi connessi all'attività di tirocinio. Cura le relazioni e fornisce supporto a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività formative. Si occupa, inoltre, di eventuali criticità ed emergenze che possono manifestarsi durante l'erogazione dell'attività formativa. Ha conoscenze dei principi e dei preminenti aspetti applicativi della disciplina regionale in materia di tirocini, della legislazione in materia di lavoro ed in particolare di politiche attive, nonché in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Possiede conoscenze informatiche, tese anche alla raccolta, alla verifica ed all'archiviazione di dati e documenti. Il possesso di tali competenze dovranno risultare, anche in questo caso, dal curriculum da allegare al progetto formativo.

7. TIROCINI IN FAVORE DI SOGGETTI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO AI SENSI DEL D.LGS 286/1998

Il D.L. 113/2018, convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n. 132 (c.d. decreto Salvini) ha modificato il D.lgs 286/1998, abrogando la norma che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il decreto Legge 113/2018 è entrato in vigore il 5.10.2018. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità alla predetta data resta valido fino alla scadenza. L'istituto della "protezione umanitaria", peraltro non riconducibile direttamente a obblighi europei, è stato invece razionalizzato dall'art. 1 del D.L. 113/2018, enucleando le seguenti tipologie di permessi di soggiorno "speciali" per esigenze di carattere umanitario, aventi durata limitata e in taluni casi convertibili ove l'interessato si sia effettivamente integrato (vedasi circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 83774 in data 18.12.2018):

- > cure mediche (articolo 19, comma 2, lett. d-bis del D.lgs n. 286/1998 – Testo Unico in materia di Immigrazione - TUI); il permesso viene rilasciato nel caso in cui gli

stranieri versino in condizione di salute di particolare gravità, debitamente accertata da struttura pubblica sanitaria. E' rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni. La norma non chiarisce se consenta o meno di svolgere attività lavorativa e/o formativa, compatibile con il grave stato di salute; in assenza di una norma che attualmente lo vieti, e fatte salve le interpretazioni più restrittive che dovessero essere formulate dai competenti organi statali, si ritiene che sussista al momento la possibilità di far svolgere un tirocinio formativo.

- protezione per "casi speciali" connessi a: motivi di protezione sociale ossia le vittime di violenza o di grave sfruttamento (art. 18 TUI); per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis del TUI): situazioni di contingente ed eccezionale calamità (articolo 20-bis TUI); particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale (art. 22, comma 12-quater TUI); atti di particolare valore civile (art. 42-bis TUI);
- protezione speciale, connessa alla impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (art. 32, comma 3, del D.Lgs n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio del non- refoulement (art. 19, commi 1 e 1.1 TUI).

All'art. 3, comma 1, lettera e), delle vigenti linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. 112/2018), nelle more del loro aggiornamento, laddove si fa riferimento - tra i destinatari dei tirocini - alle "*vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs 286/1998*", devono intendersi le tipologie di permesso di soggiorno "speciali" per esigenze di carattere umanitario, di cui è cenno sopra.

A breve, sarà anche pubblicata la regolamentazione e la modulistica che riguarda in particolare la fase di verifica e di controllo *in itinere*, nella quale sono coinvolti il tutor del Soggetto promotore, il tutor del Soggetto ospitante ed il tirocinante. Appare utile evidenziare che l'art. 13 delle linee guida regionali individua già puntualmente i compiti in capo al Soggetto promotore. Preme in particolare sottolineare che spetta al Soggetto promotore il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza, nonché dell'apprendimento nel tirocinio e il compito di promuovere il buon andamento dello stesso, anche attraverso una continua azione di verifica, controllo e di monitoraggio. Pertanto, nelle more ed indipendentemente dall'approvazione della suddetta regolamentazione e modulistica, al fine di non incorrere in possibili sanzioni, il Soggetto Promotore dovrà comunque già fornire documentata prova della periodica attività di verifica e di controllo posta in essere, anche attraverso il proprio tutor, per constatare il corretto andamento dell'esperienza formativa, attraverso le modalità che riterrà più opportune (verbali di visite *in loco* o di convocazione del tirocinante e del tutor aziendale presso la sede del soggetto promotore, questionari, registrazione di call conference, ecc.).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORO

Dott. Pietro De Camillis


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Piergiorgio Tittarelli


